ISTRVMENTO, E CAPITOLI DELLA PACE

Stabilita nel Congreſſo tenuto ſotto li Padiglioni di Carloviz in Sirmio li 26. Gennaro 1699.

TRA LA

MAESTÀ CESAREA

DI

LEOPOLDO J.

IMPERADORE,

ET IL SVLTANO

MVSTAFÀ HAN

Gran Signore de' Turchi.

In Roma, Per Luca Antonio Chracas 1699. Preſſo la Curia Innocenziana.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

ISTRVMENTO DI PACE
Stipulato li 26. Gennaro 1699.
T R A
LA MAESTA' DI CESARE,
E T I L
GRAN SIGNORE DE' TVRCHI.
In Nome della Santissima, & Indiuidua TRINITA'.

I fà noto à tutti, e à ciaschuno, a' quali possa essere d'interesse, & a perpetua memoria di tutti. Come doppo sedeci Anni già scorsi, ne' quali con la desolazione di più Provincie è stata continuata con tanta effusione di sangue vna Guerra così ostinata, e pregiudiziale trà il Serenissimo, e Potentissimo Principe, e Signore LEOPOLDO eletto Imperadore de' Romani sempre Augusto, di Germania, Vngaria, Boemia, Dalmazia, Croazia, e Schiauonia Rè. Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, Barbanzia, Stiria, Carintia, e Carniola, Marchese di Moravia, Duca di Lucemburgo, e Slesia Superiore, & Inferiore, Vvirtemberga, & Tecka, Principe di Slevia, Conte d'Hauspurh, Tirolo, Kiburch, e Gorizia, Marchese del Sacro Romano Imperio, Burgouia, e Lusatia Superiore, & Inferiore, Signore della Marca Schiauonica, Porto Naone, e delle Saline &c. dall'vna parte; & il Serenissimo, e Potentissimo Principe, e Signore Sultano Mustafà Han Imperadore degl'Ottomani, dell'Asia, e della Grecia, & i suoi gloriosi Predecessori dall'altra parte – Commiserando finalmente l'afflitta condizione de' loro Sudditi, e risoluendo seriamente di ponere, benche tardi, fine all'escrescenza di tanti mali, per opera della Diuina Bontà, fù, che interponendosi, e cooperandoci il Serenissimo, e Potentissimo Principe, e Signore Guglielmo III. Rè della Gran Brettagna, Francia, & Ibernia, come ancora li Eccelsi, e Prepotenti Signori Ordini Generali delle Prouincie vnite in Fiandra, si vnissero per tal Causa in Adunanze, e Trattati in Carlovviz, nel Sirmio presso i

Confini dell'vno, e l'altro Impero, e fusse da loro il sudetto Trattato ridotto alla sua perfezzione, e fine. Quindi è, che comparsi in detto loco li legitimamente costituiti Plenipotenziarij dell'vna, e dell'altra parte, cioè in Nome della Sacra Cesarea, e de' Romani Imperatoria Maestà l'Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori, Vvolffgangan Conte del Sac. Rom. Imperio, e di Ottingen di Sua Sacra Cesarea Maestà Cubiculario, intimo Consigliere, e Presidente del Consiglio Imperiale Aulico, & il Sig. Leopoldo Schilik del Sacro Romano Imperio Conte di Passaun, e Vveiskirchen della medesima Sacra Cesarea Maestà Cubiculario Generale, Prefetto delle Guardie, e Colonello del Reggimento de' Dragoni ambedue deputati per il Trattato di questa Pace con la Porta Ottomanica, e Legati estraordinarij, e Plenipotenziarij, & in Nome dell'Imperiale Ottomanica Maestà, l'Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori, il Sig. Mehemet Effendi Supremo dell'Imperio Ottomanico Cancelliere, & il Sig. Alessandro Mauro Cordato della Nobile stirpe de Scarlatti, & intimo già del detto Imperio Consigliero, e Secretario, coll'interuento, & opera dell'Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori, il Sig. Guglielmo Pagett Barone de Beudesert, del Serenissimo Rè della Gran Brettagna, e del Sig. Giacomo Cohier dell' Eccelsi, e Prepotenti Generali ordini degli Confederati di Fiandra ambedue appresso l'Eccelsa Porta Ottomanica Ambasciadori, e da stabilire la Pace Vniuersale Legati Plenipotenziarij, li quali hauendo diligentemente, integramente, e prudentemente esercitato l'officio di Mediatori, doppo di hauer inuocato l'aiuto, & assistenza dell Eterno Iddio, communicatisi rettamente l'Ordini, e l'Instruzzioni a gloria del Diuin Nome, e salute dell'vno, e l'altro Impero nelle seguenti mutue Capitolazioni di Pace, e Concordia conuennero, cioè.

CAPITOLO PRIMO.

Che lo Stato Regio di Transiluania nel modo, che nel presente si troua resti in dominio, potestà, e possesso della Cesarea Maestà, e che dal Confine di Podolia fino all'estremo della Valacchia, e suo Confine, con suoi Monti, i quali furono anticamente i suoi limiti auanti la presente guerra tra la Transiluania da vna parte, e Moldauia, e Valacchia dall'altra parte, e dal Confine di Valacchia fino al Fiume Marusio, parimente con suoi Monti, i quali furono gl'antichi limiti, restino a determinare i Confini, in modo che osseruati gli antichi limiti, ne più oltre, nè più indietro possa estendersi nè l'uno, nè l'altro Imperio.

CA-

CAPITOLO II.

La Prouincia soggetta alla Fortezza di Temisuar, con tutti i suoi Distretti, Fiumi, & interfluenti resti in possesso, & potestà dell'Eccelso Impero Ottomano, e dalla Parte di Transiluania i suoi Confini siano dall'estremo Confine di Valacchia sino al Fiume Marusio nell'antecedente Capitolo costituito alla Transiluania per antichi suoi limiti, e dalla parte del Fiume Marusio sino al Fiume Tibisco restino i limiti dalle Ripe interiori del Fiume Marusio, e dalla parte del Tibisco sino al Danubio, sino alle Ripe interiori del Fiume Tibisco, e tutti quei luoghi, i quali trà li predetti limiti si trouano situati, come a dire Karanzebes, Lugas, Lippa, Czongrad, e Kischiauisia, Betsche, Betzkerek, e Sablia, citra, e dentro li limiti già costituiti auanti la presente Guerra alla Transiluania anticamente, e secondo l'antecedentemente dichiarata ragione dentro le Ripe de' Fiumi Marusio, e Tibisco ne' Territorij di Temisuar qualsiuoglia altro simile loco, che si troui sotto questa condizione si destrugga per li Cesarei, in modo tale, che i Padroni non habbiano mai più forza di poterceli riedificare, & il predetto Territorio, e continenze di Temisuar resti libero, & in auuenire nè in detti lochi, nè appresso le Ripe de' Fiumi Marusio, e Tibisco possino fabricarsi altri maggiori, ò minori lochi, quali possano hauer specie, e forma di fortificazioni.

Che l'vso delli Fiumi Marusio, e Tibisco trà la Prouincia di Temisuar, e le Prouincie soggette alla Potestà di Cesare, sia commune a i Sudditi dell'uno, e l'altro Imperio, tanto all'abbeuerare degl'Animali di qualsiuoglia genere, quanto alle Pesche, & altre commndità necessarie a' loro Sudditi.

Che le Naui da carico, che dalle parti superiori soggetti al dominio di Cesare tanto per il Marusio per entrare al Tibisco, quanto per il Tibisco per entrare al Danubio ascendendo, ò descendendo, & in qualsiuoglia modo nauigando, non possino in nessun modo impedirsi, e la nauigazione delle Naui Tedesche, ò d'altri Sudditi Cesarei non possino nel suo corso in qualsiuoglia modo essere incommodate, ma sia loro libera, e commodissima in qualsiuoglia de' sudetti Fiumi la nauigazione, essendo conuenienza, e Testimonio d'vna reciproca amicizia, e scambieuole beneuolenza, che li Sudditi Imperiali soggetti alla Potestà Ottomanica possino essere partecipi dell'vso de' predetti Fiumi, senza impedimento alle Naui Pescatorie, & altre Barche, come si è detto.

Li Molini da Acqua non si possino ponere in detti Fiumi, se non in quei solo lochi, ne' quali col consenso de' Gouernatori dell'

dell'vno, e l'altro Dominio sarà giudicato non poter esser d'impedimento alla nauigazione del Dominio Cesareo; anzi perche colla diuersione dell'acqua del Marusio non debba restar incommodata la nauigazione, & il corso delle Barche Cesaree, con la causa de' Molini, ò per altra occasione non si possano tirare fuora, nè diminuirsi in modo nessuno.

Che l'Isole di qualsiuoglia sorte, che attualmente si ritrouano ne' predetti Fiumi sotto la potestà di Cesare, restino così da Sua M. Cesarea posseduti, e li Sudditi dell'vno, e l'altro Dominio, acciò onninamente con pace, e tranquillità viuino, restino con seuerissimi Editti rigorosamente costretti a non contrauenire alla sustanza de' presenti patti, con le loro insolenze.

CAPITOLO III.

Che trouandosi trà il Fiume Tibisco, & il Danubio il Paese volgarmente detta Batka sia nel solo possesso, e potestà di Cesare, e così resti in auuenire nel suo dominio, e potestà Cesarea, nè si possa fortificar Titelio più di quello si troui presentemente fortificato.

CAPITOLO IV.

Che dall'estrema Ripa interiore del Tibisco situato incontro la Ripa Titeliana, & angolo della Terra, che iui fà la congiunzione de' due Fiumi Tibisco, e Danubio, si tiri la linea retta sino alla Ripa del Danubio, e che dal Paese Citeriore della Ripa Tibiscana situata, e più oltre si tiri parimente la linea retta al Moramiz, e sua Ripa citeriore del Fiume Bossut, & indi a loco sin doue l'acque del predetto Fiume Bossut dal suo principal letto cadono nel Sauo, e lasciando il Paese Morauizio senza nessuna Fortificazione, lasciando solamente nell'vna, e l'altra Ripa Castelli aperti, si separino per la predetta linea determinata, e distinta, ò con fossi, ò con pali, ò con pietre, ò in altro modo, acciò l'vno, e l'altro Impero resti nel suo Confine contradistinto, cioè verso Belgradino tra i poco fà accennati limiti resti tutto il Paese sotto la sola potestà del potentissimo Imperadore Ottomano, e tutto il Paese situato fuora della predetta linea restino sotto la sola potestà, e possesso del potentissimo Imperadore de' Romani, e secondo li predetti limiti di ciascheduno di loro si possiedono li Fiumi, che sono ne' Territorij permanenti posseduti dall'vna, e l'altra parte.

CAPITOLO V.

Dall'imboccatura del Fiume Bossu t, che entra nel Sauo, & vscendo dal Sauo entra nell'Vnna altro Fiume, l'imboccatura del Sauo per quella parte, che appartiene alla giurisdizzione Cesarea, si pos-

si possieda da Sua M. Cesarea, e l'altra parte si possieda dall'Imperadore Ottomano.

Il Fiume Sauo, e l'Isole, che in questo comun tratto intersecando sono situate, siano comuni, tanto alla nauigazione, quanto ad altre commodità dell'vna parte, e dell'altra, & a' loro Sudditi parimente sia comune, con obligo di religiosamente, e precisamente osseruare vn pacifico, & imperturbato commercio da ogni parte.

Sino all'Vnna Fiume sopradetto tutto il Paese, che appartiene al Dominio dell'Ottomanica potestà, che spetta alla Bosna resti terminato, e distinto dalle Ripe interiori del Fiume Vnna sgombrati affatto Noui, Dobitza, Iessenouizza, Dobri, e Brot dalla parte di Bosna, e qualsiuoglia altro luogo in questo tratto esistente, e leuati di là li Presidij Cesarei, detta parte resti onninamente libera, ma Cortanuiz, e l'Isole dentro Terre di Noui verso il Sauo con le Ripe Vlteriori del medesimo Vnna, essendo, e rimanendo in potestà, e dominio dell'Imperadore de' Romani con li predetti limiti, e termini restino distinti.

I luoghi finalmente di là dall'Vnna lontani situati di là dal Sauo, e dall'vna, e l'altra parte presidiati, e posseduti con le Terre auanti la presente Guerra, & alle medesime parti spettanti nouamente nella potestà, e dominio dell'vno, e l'alro possessore restino, e si possedino, con condizione però che li Commissarij dell'vno, e l'altro da deputarsi tra poco tempo doppo hauer bene osseruato, e considerato tutto il Distretto, e Territorio, con linee particolari tirate a tale effetto con Fossi, Sassi, Pali, ò altro qualsiuoglia modo abile à separarli, per euitare ogni confusione disgiunghino, e separino in modo tale, che restino tra di loro distinti, con relassare nelle parri di Croazia sino all'vltimo confine, e termini de luoghi all'vno, e l'altro Dominio il possesso della sua parte diuisa.

E se da qualsiuoglia delle dette Parti ardisse tal'vno d'alterare, mutare, scauare, tagliare, ò in qualsiuoglia modo violare qualcuno de' predetti segni, quello per esquisita Inquisizione ritrouato delinquente ad essempio degl'altri sia seuerissimamente punito.

Che alli Commissarij, i quali per distinguere, e ponere i limiti di questi Confini con ogni sollecitudine da deputarsi con Regij Editti, si ordini, e comandi, che per la tranquillità, e sicurezza de' Sudditi dell'vno, e l'altro Dominio, con ogni attenzione, & applicazione d'animo, senza nessuna controuersia, e senza nessuna particolar compiacenza ottimamente separino, e manifestamente distinguino le Terre sudette.

 Essen-

Essendo nell'altra parte del Sauo, nella quale il Dominio Imperiale conosce con l'Ottomanico, la Fortezza di Brod, e sue fortificazioni nouamente fatte da' Soldati Cesarei in tempo di cavarne i Presidij Cesarei, si debbano smantellare, ma essendo quel luogo commodissimo alla mercatura, si possa iui con vn' onesto, e commodo Recinto fabricare vna Città, la quale però non possa, ne debba ridursi a forma di Fortezza.

CAPITOLO VI.

Definiti, e terminati finalmente per questi Trattati, e Capitolazioni, e seguita doue sarà bisogno per mezzo de' Commissarij deputati la diuisione, e separazione, ò vero a suo debito tempo da i Commissarij deputati stabiliti che saranno li Confini, doueranno i loro limiti puntualmente, e religiosamente dall'vna, e l'altra parte osseruarsi, in modo che non possino, nè debbano sotto nessuna colorita ragione, ò pretesto trasgredirsi, estendersi, ò mutarsi; nè sia lecito ad alcuna delle Parti, che stabiliscono la presente Pace in danno, e pregiudizio dell'altra Parte, fuora delli stabiliti termini vna volta, ò fuora delle loro linee, pretendere alcuna ragione, ò potestà, ò fuori di quelli esercitarla, ò vero li Sudditi dell'altra Parte, ò sia per ragione di Giurisdizzione, ò sia per pagamento di Tributo, e recognizione di qualsisia sorte, ò passato, ò futuro, ò per qualsiuoglia altro titolo, ò invenzione dall'humano intelletto cogitabile, vsare alcuna specie di vessazione, ò esazzione, e per tal causa molestarla, ma ogni altercazione, differenza, e contrasto giustamente resti remosso,

CAPITOLO VII.

Sia lecito, e libera potestà di ciascuna delle predette Parti stipulanti fare per sicurezza de' suoi Confini in qualsiuoglia modo migliore, che a quella parerà ne' luoghi nella presente Capitolazione, e Trattato, Fortezze, Ripari, e Fortificazioni, & in quelli luoghi, nelli quali attualmente vi sono repararle, munirle, e fortificarle, eccettuate però quelle, nelle quali nell'vna, e l'altra Parte nominatamente sono state proibite, & eccettuate; Per commodo poi dell'habitazioni de' Terrazzani, & Habitatori nell'estremi Confini dell'vno, e l'altro Impero, sia lecito di fabricare Castelli aperti, Terre, Ville, senza impedimento alcuno, e senza eccezzone dell'altra parte, ogni qual volta però sotto questo pretesto non si fabrichino Fortezze.

CAPITOLO VIII.

Restino onninamente proibite con seuerissimi ordini, e dichiarate per illecite tutte l'incursioni ostili, e tutte l'occupazioni, & insul-

insulti nascostamente, & ex improuiso fatte, le deuastazioni, e depopolazioni de' Territorij dell'vno, e l'altro Dominio, e tutti li Trasgressori di questo presente Capitolo in qualsiuoglia loco presi, restino carcerati, e dalli Gouernatori de' Luoghi doue saranno catturati, siano, secondo la qualità de' loro delitti puniti, senza alcuna remissione, e le cose rubbate, e depopolate di qualsiuoglia sorte che siano, siano diligentissimamente ricercate, & essendo ritrouate, con ogni equità, e religiosità siano restituite a' suoi veri Padroni, li Capitanij ancora restino obligati, & alla loro integrità raccomandati la Giustizia dell'vna, e l'altra Parte, e tutti li Prefetti ancora siano tenuti ad amministrare senza nessun riguardo integerrimamente la Giustizia, non solo sotto la perdita dell'Officio, ma ancora della vita, e dell'onore.

CAPITOLO IX.

Resti ancora onninamente illecito ne' tempi futuri il dar fomento, e ricetto agl'huomini di mala vita, Ribelli, e Malcontenti; ma tanto simil sorte d'huomini, quanto tutti gl'altri Predoni, Ladri di strada, Rattori, e simili, benche Sudditi dell'altra parte, essendo presi da quella, che li carcererà nella sua Giurisdizione meritamente sia obligata a dargli il douuto supplicio, e se non si potranno catturare, li Capitanij, e Prefetti d'essi, sapendo, che li siano nascosti, siano tenuti ad indicarlo, e riuelarlo, e quelli habbiano ordine di punirli, anzi se ne anche questi non sodisfaranno al suo Officio nel punire tali Scelerati, incorrino nell'Indignazione del suo Imperadore, e restino ò priuati de' suoi Officij, ò loro medesimi paghino la pena de' medesimi Rei, & acciò sempre più resti prouisto all'estirpazione della petulanza di questi, si ordina, e dichiara, che a nessuna delle Parti sia lecito trattenere, e dare assento all'Haydoni, che chiamano Liberi, alli Plagiarij, ò Robba-Caualli, che si dicono Pribeck, e questa sorte di huomini facinorosi, che non son sogetti nè all'vno, nè altro Principe, ne d'alcun di loro stipendiati, mà viuono solo di rapina, questi tanto loro istessi, quanto quelli, i quali haueranno ardire di tenerli mano, darli confugio, & alimento, siano dell'istessa pena puniti, e tali nefarij, e scelerati huomini, ancorche promettino, e diano segno di emendatione di vita, in nessuna maniera se li dia fede, ne si tollerino vicino alli Confini dell'vna, e l'altra, ma ad alrri luoghi più remoti, e lontani si trabalzino.

CAPITOLO X.

Che tutti quelli, che durante la presente Guerra declinando dalla Giurisdittione, e Soggettione di S.M. Cesarea, degl'Vngari,

e

e Transiluani si sono ritirati alli Confini dell' Eccelso Imperio, & iui sono stati regettati per fare, che ancora in questa parte resti conclusa trà l'vno, e l'altro Impero la fermezza di questa Pace, e con debiti modi resti prouisto alla futura sicurezza, si è sopra li predetti nella seguente forma prouisto, e conuenuto, che posino a suo piacere collocarsi, & accomodarsi negli luoghi giurisdittionali del sopranominato Eccelso Imperio, ma ad effetto, che da questi in nessun modo possa perturbarsi la tranquillità de' Confini, e quiete de' Sudditi, debbano collocarsi ne' luoghi remoti, e lontani da tutti i limiti, e parti confinanti, e darsi alle loro Mogli la facoltà di seguitare i suoi Mariti, & a questi di habitare ne' luoghi ordinatili, & asignatili, e douendosi in auuenire annumerarsi, e descriuersi Sudditi del Potentisimo Imperadore degl'Ottomani, non sia lecito a quelli di più ritirarsi dalla di lui Soggettione, e se alcuno di esi partendo dal Dominio Ottomano nouamente cercarà di ritornare alla Patria, restino ascritti nel numero de' Maleuoli, e Rebelli, nè da' Sudditi di Cesare possa darseli fomento, ò rigetto, anzi presi si consegnino alli Gouernatori de' Confini Ottomani, acciò tanto maggiormente resti prouista la sicurezza della Pace dell'vno, e l'altro Impero.

CAPITOLO XI.

Per togliere affatto qualsiuoglia controuersia, differenza, e discordia, che sopra li Confini, & Articoli sopra di essi stabiliti, di questo Armistitio, ò di qualsiuoglia altra cosa, che potesse in auuenire insorgere, essendoui di bisogno di pronto, e maturo rimedio, si ordina dall'vna, e l'altra Parte, che si eleghino a primo tempo vn egual numero di Commissarij, huomini integri, e non auidi, graui, prudenti, esperti, di buona vita, e pacifici, i quali senza essercito si radunino in luogo opportuno, con egual commitiua di persone pacifiche per sentire, conoscere, decidere, & amicabilmente componere tutte, e singole controuersie sudette, e tale finalmente costituischino ordine, e modo, con il quale l'vna, e l'altra parte astringa i suoi huomini, e Sudditi senza nessuna tergiuersatione, e pretesto alla sincera, e ferma osseruanza della Pace sotto pene grauissime. Se poi li negotij fussero di tal qualità, e natura, e di così graue importanza, che dalli predetti Commissarij dell'vna, e l'altra Parte non si potessero aggiustare, & espedire, in tal caso si rimettino all'vno, e l'altro potentissimo Imperadore, per hauer da loro il modo, e la ragione da poterli aggiustare, accordare, & estinguere, in modo, che le dette controuersie, quanto più sollecitamente sia possibile in breue spatio di tempo restino aggiustate, e composte,

nè la

nè la resoluzione delle medesime per nessuna ragione si dilunghi, ò resti negligentata.

Inoltre essendo stati nell'antecedenti Sagre Capitolazioni proibiti, e vietati i Duelli, & i combattimenti a corpo a corpo, debbano ancora in auuenire essere del tutto illeciti, e se alcuno hauerà ardire di venire a detti Duelli, e combattimenti personali, si proceda contro di loro, come indebiti trasgressori, con pene grauissime.

CAPITOLO XII.

I Schiaui, e presi in tempo della presente Guerra tanto dall'vna parte, quanto dall'altra, e che si trouano ancor viuenti nelle publiche Carceri in occasione di questa Alma Pace, sperino finalmente vna volta d'essere restituiti alla loro antica libertà, ne possino senza vna manifesta lesione della Maestà Imperadoria, e dell'antica, e lodata consuetudine delle Guerre, restare nella miseria, e calamità della medesima Schiauitudine, anzi colle ragioni antichissime, & vsitate, e colle regole più oneste si lascino in libertà per via di commutazione, e scambio, e se tal'vni fussero di migliori condizioni piu in vna, che in vn'altra parte, ò fossero in maggior numero per la liberazione delli più, e per la compensazione de' migliori, quando dagl'Ambasciadori se ne faranno solenni Istanze, la pietà dell'vno, e l'altro Imperadore gratiosamente conuenendo alle circostanze di questa alma Pace, in nessun modo dourà denegarsi; A gl'altri poi, i quali sono sotto la potestà di persone priuate, ouero appresso l'istessi Tartari, sia lecito procurarne la liberazione con qualche honesto, e quanto più mediocre sia possibile pagamento; mà se li Schiavi non potranno con vn' honesto ricatto accomodarsi con i loro Padroni, i Giudici de' Luoghi con la loro Prudenza tronchino ogni lite per via di composizione, mà se ne meno in questo modo potrà riuscire la loro liberazione, li Schiaui prouato per testimonio, ò per giuramento i prezzi, e quelli pagati, restino liberati, ne possino i loro Padroni per auidità di maggior guadagno opponersi alla loro redenzione; e quando per parte dell'Eccelso Imperio Ottomanico non si mandassero huomini, li quali attendessero alla liberazione di tali Schiaui, sarà obligo della bontà de' Prefetti Cesarei di operare in modo, che per liberare i Schiaui Ottomani, liquidato sinceramente il prezzo, col quale sono stati comprati, astringano li loro Padroni à lasciarli liberi per quell'istesso, e così vn'opera così Santa resti dalla pietà dell'vna, e l'altra parte benignamente promossa, e fin tanto che li Schiaui dell'vna, e l'altra parte colle ragioni predette restino liberati, gli Ambasciadori Plenipotentiarii dell'vna, e l'altra parte efficacemente

mente

mente operaranno, che li miseri Schiaui restino in tanto humanamente trattati.

CAPITOLO XIII.

Per li Religiosi, e per l'esercizio della Christiana Religione, secondo il Rito della Romana Chiesa Cattolica tutte le precedenti, & ab antiquo stabilite Sacre Capitulationi concessi dalli gloriosissimi Imperadori Ottomani siano pur seguite, ò per editti, ò per mandati speciali, ò per contrasegni Imperiali in qualsiuoglia modo fauoreuoli alli medesimi Religiosi, & alla Cattolica Christiana Religione tutti, e singoli il Serenissimo, e Potentissimo Imperadore Ottomano per douersi osseruare li confermarà in modo tale, che li predetti Religiosi possino reparare, e risarcire le loro Chiese, farci le loro antiche, e consuete funzioni, senza che ad alcuno sia permesso contro le Sacre Capitolazioni, e contro le leggi Diuine dare, & apportare qualsiuoglia sorte di molestia, ò pretendere pecuniarie contributioni dalli medesimi Religiosi di qualsiuoglia Ordine, e conditione che siano, mà quietamente, e pacificamente godino della consueta Imperatoria pietà, & in oltre all'Ambasciatore del Serenissimo, e Potentissimo Imperatore de' Romani solennemente sia lecito esponere, e portare le sue Istanze alla Porta sopra le Commissioni, che hauerà circa la Religione, & i luoghi della Christiana visita nella Santa Città di Gierusalemme, esponendo all'Imperial Soglio l'occorrenti contingenze.

CAPITOLO XIV.

Li Commercij secondo le antecedenti ancora Sacre Capitolationi, siano liberi alli Sudditi dell'vna, e l'altra parte in tutti l'Imperij, Regni, e Dominij, & acciò all'vna parte, & all'altra con vtile, ragione, e senza fraude, e dolo alcuno possino praticarsi detti Commercij trà i Deputati Commissarij, buoni Periti, e bene intelligenti della Negociatione, e ragione mercantile in tempo delle Solenni Ambasciarie dell'vna parte, e dell' altra si contratterà, e conforme con le Nazioni amiche dell'Eccelso Imperio è stato osseruato, così parimente li Sudditi di qualsiuoglia Nazione della Cesarea Maestà goderanno, e si approfitteranno con vtile, e sicurezze de' loro Commercij nelli Regni dell' Eccelso Imperio nelli modi idonei, e praticati, e con li vsitati Priuilegij.

CAPITOLO XV.

Che tutte, e qualsiuoglia conditioni, patti, e conuentioni, che nelle antiche Sacre Capitulationi si trouano espresse, e che non sono alli sopradetti punti, & articoli in questo Trattato stipulati contrarie, e repugnanti, nè al liberissimo Dominio di qualsiuo-

glia

glia delle Parti possidenti, e loro vso, non siano pregiudiziali, e repugnanti, debbano santamente, e religiosamente in virtù delle presenti adempirsi, praticarsi, & osseruarsi, cassate, & annullate tutte quelle, che alle sopradette cose stabilite, e concordate in qualsiuoglia modo repugnano.

Et acciò il presente Armistitio, e la buona Amicitia trà ambedue li Potentissimi Imperadori, tanto più resti confirmato, & accalorito, si manderanno da vna parte, e dall'altra solenni Ambasciatori nel modo vsitato coll'osseruanza delli Ceremoniali già soliti, cioè che dall'entrata de' Confini sino all'arriuo della seconda permuta siano riceuuti, honorati, trattati, & accompagnati, quali in segno d'Amicitia spontaneamente portaranno vn dono conueniente però, e proportionato alla Dignità dell'vno, e l'altro Imperadore, e nella prima Estate nel mese di Giugno con mutua corrispondenza, pigliando il Viaggio in vn' istesso tempo, arriuaranno nelli Confini del Sirmio, & iui conforme all'vso già prima praticato, & osseruato trà l'vno, e l'altro Imperio si permutaranno, & a questi solenni Ambasciatori nell' Imperiali Audienze sia lecito, e permesso domandare ciò, che li piacerà.

CAPITOLO XVII.

Che la regola, e norma degl'Officiali destinati a riceuere, ricettare, trattare, & honorare li Ministri, che dall' vna parte, e dall'altra andaranno, verranno, e dimoreranno, sia quella medesima praticata, & osseruata ne' tempi passati, & in auuenire s'osserui ancora con egual decoro con distintione rispetto alle prerogatiue, e Carattere che portaranno l'Inuiati.

Che alli Legati Cesarei, e suoi Residenti, & a qualsiuoglia degl' huomiui di suo equipaggio, e comitiua sia lecito di vestire a loro libero arbitrio, e nella forma che più li piacerà, ne alcuno possa essere d'impedimento al Ministro di Cesare, sia Ambasciatore Legato, Residente, ò che eserciti l'officio d'Agente nel modo, e forma che godono gl'altri Principi della fulgida Porta, suoi amici, e coll' istesi Priuilegi, & Immunità, che hanno i Legati, & Agenti delli medesimi, e colla medesima libertà, anzi per distinguere la prerogatiua della Cesarea Dignità, godino de' modi megliori degl'vsitati, & habbiano libera potestà di condursi Interpreti, Corrieri, & altri suoi huomini da Vienna alla fulgida Porta, e reiteratamente ritornando, & innanzi, & indietro venendo habbino il Camino saluo, & il passo sicuro, & acciò più commodamente posino fa'e il suo viaggio, restino da tutti fauoriti d'ogni aiuto.

CA-

CAPITOLO XVIII.

Questa Pace, benche secondo le proposte conditioni, stabilita, e conclusa all'hora finalmente hauerà la sua intiera forza, e restarà per ogni parte obligata al vincolo della douuta osseruanza, quando tutte, e singole cose, le quali rispetto alli Confini sopra si sono narrate, e dall'vna, e l'altra parte sono state promesse, & accettate, tanto delle distintioni de' limiti, quanto dell' euacuationi, e demolitioni, si sarà pienamente effettuato, e posto in esecutione, in modo tale, che determinata la designatione de' limiti in qualsiuoglia d'essi confini incontinente ne segua la demolizione, ò l'euacuazione, il che, acciò più sollecitamente succeda, si destinino a ponere limiti, e termini de' Confini per distinguerli da vna parte, e dall'altra li Commissarij, li quali nel giorno dell' Equinozio, cioè a dire li 22. del mese di Marzo, ouero alli 12. secondo l'antico stile, nell'anno 1699: ne i luoghi trà i Commissarij di consenso de' Gouernatori dell'vno, e l'altro Confine, da determinarsi, con mediocre, e pacifico accompagnamento si vnischino, e nello spatio di due Mesi, se possibile sia, & ancora più presto se si potrà, distinguino, separino, e determinino li dettiConfini con limiti, e termini manifesti, conforme è stato costituito, e dichiarato ne' sopradetti Capitoli, & accuratissimamente, e sollecitissimamente si resti eseguito tutto ciò, che trà i Legati Plenipotentiarij dell'vno, e l'altro Impero è stato stabilito.

CAPITOLO XIX.

Le sopradette conditioni, e Capitoli nella forma quì scambieuolmente piaciuta, e laudata, l'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Legati Plenipotentiarij mediatori promettono, che dalla Maestà dell'vno, e l'altro Imperadore si haueranno per rate, grate, e confirmate, & acciò le solenni Ratificationi apparischino dentro il termine di trenta giorni con Diplomi legalmente prouanti dal giorno della sottoscrittione, e più presto s' obligano di portarle nelli Confini, e commutarle, e di tanto si compromettono.

CAPITOLO XX.

Duri questo Armistitio, e si stenda col fauor di Dio a venticinque Anni, da cominciare nel giorno, nel quale sarà seguita la sudetta sottoscrittione, qual termine d'Anni scorso, & anzi ancor quello durante, prima che termini libero sia all'vna, e l'altra Parte, se così li piacerà, prorogare ancora la detta Pace a più Anni.

Siche tutte, e qualsiuoglia delle cose stabilite, e con mutuo, e libero consenso redotte in patti trà la Maestà Serenissima, e Potentissi-

tentissima dell'Imperadore de' Romani, e la Maestà del Potentissimo, e Serenissimo Imperadore degl' Ottomani, e suoi Heredi debbano, e siano tenuti tutti li loro Imperij, e Regni, Regioni in Terra, & in Mare situate, Città, Sudditi, e Clienti santamente, religiosamente, & inuiolabilmente osseruare: Ordinandosi seriamente a tutti li Gouernatori, Prefetti, Conduttori d' Eserciti, e Militie dell'vna, e l'altra parte, & a qualsiuoglia sotto la loro Cura, obbedienza, e soggettione costituiti, che conformandosi in tutto, e per tutto adequatamente alle predichiarate conditioni, patti, clausule, & articoli, auuertino, che in tutti i modi, ne contro questa Pace, & Amicitia ardischino sotto qualsiuoglia nome, e pretesto di vicendeuolmente offendersi, ò dannificarsi, mà assolutamente astenendosi da qualsiuoglia sorte d'Inimicitia, conseruarne vna buona, & ottima vicinanza, con certezza indubitata, che essendo così ammoniti non obbediranno, mà contrauerranno, si praticarà con essi, e contro di loro si esseguiranno pene grauissime.

L' istesso ancora Gran Can de Tartari Crimense, e con esso tutte le Genti Tartare in qualsiuoglia modo nuncupate restino astrette all'osseruanza di questa Pace, e vicina reconciliatione, senza che possino contro le ragioni di essa contrauenire, nè esercitare alcuna sorte di Ostilità contro qualsiuoglia Cesarea Prouincia, e Sudditi di essa, ò dependenti; mà se da altra sorte di Eserciti, e nazioni Tartare contro queste sacre Imperatorie Capitolationi, e contro i patti, & Articoli della medesima, ò da qualsiuoglia altro si hauerà ardire d'innouare cosa alcuna, resti quello con pene grauissime gastigato.

Cominci dunque adesso la detta Pace, quiete, e securità de' Sudditi dell'vno, e l'altro Impero dal giorno della sudetta sottoscrittione, e cessino d'indi poi, e si sbandischino tutte l' Inimicitie dell'vna, e l'altra Parte, e godino i Sudditi dell'vna, e l'altra parte vna intiera sicurezza, e tranquillità, & a questo fine, e con quanta maggior cura, e diligenza che si ricercarà per impedire tutte l'ostilità, si trasmettono con ogni celerità gl'ordini, & editti della Pace da publicarsi a tutti i Prefetti de' Confini, e perche vi si ricerca qualche spatio di tempo, nel quale gl'Officiali, che assistino ne' più remoti Confini possino hauer notizia della presente Pace, si stabiliscono venti giorni per termine, doppo il quale se alcuno presumerà di venire da qualsiuoglia delle predette parti ad alcuna ostilità, resti alle pene sopradette, e dichiarate irremissibilmente soggette.

Acciò dunque queste vinti condizioni di Pace in questi Articoli concluse, e dall'vna, e l'altra Parte accettate, con sommo, & inuiolabile rispetto si osseruino; poiche i Signori Plenipotentiarij Ottomani in virtù della facoltà Imperiale concessali, ci hanno consegnato vn' Istrumento valido, e legittimo in Idioma Turco descritto; Noi ancora in virtù dell'ordine, e Plenipotenza nostra, di propria mano, e di proprij Sigilli soscritte, e segnate le presenti lettere continenti li sudetti patti in Idioma Latino, come legittimo, e valido, in forma di publico Istrumento scambieuolmente habbiamo consegnato.

F I N E.

Gl' altri Istrumenti delle Capitolazioni conclusi con la Maestà del Rè di Polonia, Gran Duca di Moscouia, e la Serenis. Republica di Venezia col Gran Signore de' Turchi si stanno già stampando.